

REP. n. _____ del _____

**CONTRATTO PER LA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO - PERIODO 01.05.2020-30.04.2023 - C.I.G. Master
[823241863E] - C.I.G. Derivato [_____]**

L'anno duemila_____, addì _____ (_____) del mese di novembre presso la
Sede della Società della Salute Fiorentina Nord- Ovest, Via Gramsci n. 561 –
50019 Sesto Fiorentino (FI)

SONO COMPARI

Da una parte:

La Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest, di seguito SdS, rappresentata
nella persona del Direttore Andrea Francalanci nato a _____ il _____, codice
fiscale _____ e domiciliato per la sua carica presso Via Gramsci 561 - 50019
Sesto Fiorentino (FI) , il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di
Direttore e Legale Rappresentante, in rappresentanza e per conto della SdS
Fiorentina Nord - Ovest, codice fiscale 05517820485;

dall'altra parte:

Etjca S.p.a. con sede in Milano, Corso Sempione n.39, iscritta all'albo Agenzie
per il lavoro sez. 1 art.2 comma 1 D.M. 23.12.2003 al num. Prot. 1309/SG,
corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A., nella persona del Sig.
_____, in qualità di Rappresentante legale, autorizzato a
rappresentare legalmente Etjca S.p.a., domiciliato per la carica presso la sede
sociale di cui in epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente
atto in forza del vigente statuto sociale;

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta n. 31 del 15.11.2019 è stato approvato
uno schema di convenzione per la gestione in forma associata della
procedura aperta per la selezione di una agenzia interinale per assunzione
di lavoratori somministrati con individuazione della Società della Salute
Empolese Valdarno Valdelsa quale ente capofila operante come centrale
di committenza per le altre SdS associate;
- che lo schema di accordo è stato approvato da tutti gli enti aderenti alla
Centrale di Committenza come di seguito individuati:

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

Società della Salute Pratese

Società della Salute Pistoiese

Società della Salute della Valdinievole

Società della Salute del Mugello

- che sono stati sottoscritti gli accordi con i soggetti di cui sopra e che tali accordi sono conservati agli atti della presente procedura;
- che con determinazione dirigenziale n. 39 del 06.03.2020 sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;
- che con determinazione n. 170 del 16.09.2020 esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti di Etjca S.p.a., come sopra identificato;
- che Etjca S.p.a. è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti che si instaurano fra la SdS Fiorentina Nord-Ovest e Etjca S.p.a., che si fa carico della gestione della **SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - PERIODO 01.05.2020-30.04.2023 - C.I.G. Codice Identificativo Gara [823241863E]** nel rispetto delle forme e degli obiettivi sanciti nel Disciplinare di Gara (All.A), nel Capitolato di Gara (All.B) e nel Progetto (All.C) non materialmente allegati al presente atto ma firmati dalle parti contestualmente alla stipula del presente atto in segno di piena accettazione.

Art. 2 – Gestione dei servizi e obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto dell'appalto, dettagliate nel Capitolato Speciale e nel Progetto di Gestione con idonea organizzazione. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Progetto presentato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il referente del servizio per il soggetto gestore è _____ e per le SdS il Responsabile Unico del Procedimento è _____ ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è_____.

Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al Referente del Servizio di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio;
- nominativo dei responsabili

Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dal 01.12.2020 al 30.11.2023. L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite lettera raccomandata A/R con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

Art. 4 - Determinazione dell'importo contrattuale

Il quadro economico è quello previsto dal Disciplinare di Gara. Le SdS corrisponderà l'importo di Euro 613.718,39 (Euro seicentotredicimilasettecentodiciotto/39) oltre iva al 22% solo sul margine di agenzia per euro 1.581,59 (Euro millecinquecentoottantuno/59) per complessivi euro 615.300,28 (Euro seicentoquindicimilatrecento/28). Il soggetto gestore rimetterà alla SDS regolare fattura per i servizi di competenza. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e dovranno essere allegati alla fatturazione mensile i prospetti per il riscontro della fatturazione stessa; il pagamento, previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è preventivamente approvata dall'Amministrazione Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il soggetto gestore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a _____, alle transazioni relative al presente contratto è il seguente: _____

e che le persone che operano su di essi sono:

_____, nat__ a _____ il _____ e residente a _____, _____

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 6 - Verifiche di conformità

Le prestazioni oggetto della gestione saranno soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e termini contenuti nella documentazione di gara e nel contratto. Le verifiche di conformità riguarderanno:

- l'accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto (controllo tecnico-contabile);
- la valutazione della conformità tecnico-funzionale della prestazione richiesta in relazione alle modalità, termini e condizioni stabilite.

Le verifiche tecnico-funzionali verranno effettuate con le seguenti caratteristiche:

- con cadenza periodica prevedendo almeno n. 2 (due) controlli annuali da effettuare nel corso della gestione;
- l'attività di verifica sarà espletata di norma attraverso apposite riunioni/visite indette oltre che per la valutazione della conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto anche per il monitoraggio dell'andamento/realizzazione di quanto riportato nel Progetto di Gestione;
- l'attività di verifica potrà essere espletata anche attraverso il ricorso all'acquisizione di certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di carattere analogo provenienti da Enti o Istituti (a ciò autorizzati) attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

I controlli/visite verranno effettuati in contraddittorio con l'esecutore e di tali controlli verrà redatto apposito verbale. Resta salva l'applicazione delle penalità nelle forme e termini indicati al successivo art. 7.

Art. 7 – Danni, penalità e risoluzione

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni dalla data della notifica per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui l'Agenzia non risponda, non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa o le controdeduzioni presentate dall'Agenzia non venissero ritenute idonee, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nella tabella sottostante, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Delle penali applicate sarà data contestuale comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC e alla Stazione Appaltante (SdS Capofila). Gli importi corrispondenti verranno decurtati dalle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Aziende interessate. In caso di assenza di fatture emesse, o di importo non sufficiente, la somma relativa alle penali sarà trattenuta sulla

cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. Tale operazione sarà svolta dalla Stazione Appaltante (SdS Capofila).

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Agenzia, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (RES) in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato; qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto attuativo (di somministrazione), l'Amministrazione Contraente, su proposta del responsabile del procedimento (RES) dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'Azienda potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

VIOLAZIONE	PENALITA'
Fornitura di personale non in possesso dei requisiti di cui al Capitolato Speciale di Gara	Perdita del relativo compenso, penale di Euro 500,00 e risoluzione della singola missione
Ritardo di presa in servizio del lavoratore	€ 150 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia
Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura	€ 150 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal

	Capitolato
Omessa sostituzione del prestatore di lavoro a norma di quanto previsto dal Capitolato	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Ritardo sostituzione in caso di dimissioni del prestatore di lavoro a norma di quanto previsto dal Capitolato	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari	Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze
Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo	<p>Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..</p> <p>L'amministrazione procederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore.</p> <p>In caso di mancata copertura dei turni, senza giustificato motivo (es. recesso/abbandono del servizio senza preavviso)</p> <p>Penale pari a € 20/ora per tutti i turni scoperti fino alla sostituzione dell'operatore mancante.</p>
Mancata partecipazione	€ 500,00

dell'appaltatore all'attività di verifica da parte dell'organo tecnico relativamente all'applicazione della clausola sociale - ad evento	
--	--

Art. 8 – Rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

La SDS e il soggetto gestore promuovono la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il soggetto gestore si farà parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e necessaria collaborazione con i singoli datori di lavoro Aziendali.

Art. 9 – Coperture assicurative

L'Impresa dovrà effettuare il servizio con diligenza, nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicati nella documentazione di gara e nel Contratto. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lei affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lei o al personale da essa dipendente. A tal fine assumerà in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente arrecati a persone o beni, tanto alla Stazione Appaltante che a terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente procedura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad essa riferibili, ed imputabili a colpa dei propri operatori anche se eseguite da parte di terzi.

La Stazione Appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, comprese le attività *in itinere*, che dovessero accadere al personale impiegato dal soggetto gestore, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio. Pertanto l'aggiudicatario dovrà contrarre idonea assicurazione, per un periodo pari alla durata del contratto

stesso, contro i rischi inerenti ogni fase di esecuzione dei servizi previsti da presentare alla Stazione Appaltante antecedentemente alla stipula del contratto.

Dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) e per i prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte per un massimale di 1 milione di Euro.

Dovrà inoltre essere prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente del gestore, durante lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Aggiudicatrice sarà sollevata ed indenne da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, derivante dall'attività oggetto dell'appalto e rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'Amministrazione aggiudicatrice dovrà inoltre essere inserita nel novero dei Terzi.

Art. 10 - Diffida e risoluzione del contratto

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di **risolvere il contratto** nei confronti del Fornitore contestato, con le modalità di seguito indicate, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Restano fermi tutti gli altri casi specificatamente elencati dal presente Disciplinare.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante, l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante, in qualità di titolare della Convenzione, potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare della Convenzione, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Tuttavia la Stazione Appaltante qualifica **grave inadempimento** delle obbligazioni di cui alla presente convenzione l'applicazione di penalità, nel caso di contestazioni reiterate e/o plurime da parte delle singole Amministrazioni contraenti, relativamente al ritardo della presa in servizio del lavoratore e omessa sostituzione del prestatore previsti dal presente capitolato; in tali casi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione nei confronti del fornitore contestato, ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dunque, alle condizioni ivi previste.

Sono fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 108 e 110 del D.L.gs 50/2016 ss.mm.ii. La Stazione Appaltante potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alle stesse Amministrazioni Contraenti.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del fornitore nell'esecuzione del servizio/fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio/fornitura. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati al fornitore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere il servizio/fornitura. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione Contraente potrà **risolvere di diritto il contratto** mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa del fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, procede con l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 12.

Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.

Oltre i casi già previsti i contratti potranno essere risolti nei casi sotto indicati:

- a) L'Amministrazione Capofila deve essere informata da ciascuna Amministrazione contraente che abbia applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi come definite dal presente Capitolato e potrà procedere con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di un'ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art.108 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. risoluzione del relativo contratto.
- b) Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo contratto come grave inadempimento; al

verificarsi della suddetta ipotesi comunica all'Amministrazione Capofila la quale potrà procedere ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto ove le contestazioni avvengano da almeno due Amministrazioni;

c) L'Amministrazione capofila potrà procedere con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data di avvio prevista nel contratto;
- accertato impiego di personale in assenza dei requisiti previsti o concordati;
- mancata sostituzione di uno o più lavoratori che non hanno superato il periodo di prova.

d) L'Amministrazione capofila procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.

In caso di risoluzione, si procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11 – Cauzione definitiva

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito la polizza fideiussoria, n. 01000048426 emessa da S2C Spa – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 20.10.2020, per l'importo di Euro 339.261,55 (Euro trecentotrentanovemilduecentosessantauno/55). Le parti danno atto che l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% essendo l'Impresa affidataria munita di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9001/2015. La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del presente atto.

Art. 12 – Privacy

In riferimento alle norme tecniche e organizzative del trattamento dei dati con riferimento al D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Responsabile del trattamento di Etjca S.p.a., autorizzato dal Titolare, procede relativamente alla presente convenzione alla nomina del responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR. La nomina di tale responsabile esterno viene tempestivamente comunicata alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa a cui dovrà essere comunicata anche ogni eventuale variazione o sostituzione.

Art. 13 – Rispetto del Codice di Comportamento

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa, sottoscritto per accettazione in fase di gara. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Impresa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 14 - Imposta di registro e di bollo

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta _____ dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

Art. 15 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, li

Per la Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest _____

Per il soggetto gestore Etjaca S.p.a. _____

Le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile, le condizioni del presente Contratto indicate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10.

Per la Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest _____

Per il soggetto gestore _____